

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

(Provincia di Napoli)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 05.09.2013

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 3 – Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo

Art. 4 – Composizione della tariffa

Art. 5 – Piano finanziario

Art. 6 – Maggiorazione delle tariffe

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 9 – Soggetti passivi

Art. 10 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

Art. 11 – Superficie soggetta al tributo

Art. 12 – Locali ed aree non soggette al tributo

Art. 13 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 14 – Categorie di utenza

Art. 15 – Calcolo del tributo per le utenze domestiche

Art. 16 – Composizione del nucleo familiare

Art. 17 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

Art. 18 – Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

Art. 19 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 20 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

Art. 22 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

Art. 23 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

TITOLO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 24 – Esenzioni dal tributo

Art. 25 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

TITOLO VIII – TRIBUTO PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 27 – Tributo giornaliero

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 28 – Pagamento del tributo

Art. 29 – Importi minimi: rinvio

Art. 30 – Riscossione del tributo

Art. 31 – Dilazione del pagamento

TITOLO X – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 32 – Interpello del contribuente: rinvio

Art. 33 – Ravvedimento

TITOLO XI – POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI

Art. 34 – Poteri di controllo

Art. 35 – Accertamenti

Art. 36 – Sanzioni ed interessi

Art. 37 – Spese di notificazione: rinvio

Art. 38 – Accertamento con adesione: rinvio

Art. 39 – Autotutela: rinvio

Art. 40 – Rimborsi e compensazione

Art. 41 – Riscossione coattiva

Art. 42 – Contenzioso tributario: rinvio

TITOLO XII – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Art. 43 – Disposizioni per la prima applicazione del tributo

Art. 44 – Norma di rinvio

Art. 45 – Disposizioni transitorie

Art. 46 – Entrata in vigore

ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DEL TRIBUTO

Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche

Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, e successive modifiche e integrazioni, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- **per tributo**, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 e modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24.12.2012 n° 228;
- **per ente gestore**, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- **per servizio**, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
- **per metodo normalizzato**, il criterio di determinazione del tributo regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 3 – Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo

1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
2. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
3. Il tributo non comprende i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: essi sono regolati da specifico contratto di natura privatistica tra l'ente gestore ed il soggetto utilizzatore.

Art. 4 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.1.2003 n° 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

Art. 5 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione delle tariffe del tributo, da parte del Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dal comma 23 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

Art. 6 – Maggiorazione delle tariffe

1. Alle tariffe come sopra determinate si applica la maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio oppure con specifico atto, può incrementare la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta al tributo fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi. Per l'anno 2013, l'art. 10 del D.L. n.35 del 8.4.2012 ha statuito che i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni e le agevolazioni tariffarie previste dai successivi titoli V e VI, fatte salve le specifiche eccezioni previste dai singoli articoli. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui al successivo art. 7. Nei casi in cui le riduzioni ed agevolazioni tariffarie siano limitate alla sola parte variabile del tributo, la loro applicazione alla maggiorazione avviene riducendo la superficie imponibile in misura proporzionale alla incidenza delle stesse sul tributo totale, secondo il seguente metodo:
 - a) si calcola la percentuale di incidenza della riduzione della parte variabile sul totale del tributo;
 - b) si applica la percentuale così ottenuta alla superficie soggetta alla maggiorazione, riducendola di conseguenza;
 - c) si calcola la maggiorazione sulla superficie ridotta determinata secondo il calcolo del punto precedente 1.

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
3. L'obbligazione di pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 26, commi 8, 9 e 10.
4. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 26. Le variazioni che comportano il pagamento di un minore tributo, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 26, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 11 – Superficie soggetta al tributo

1. La superficie assoggettabile al tributo è determinata secondo i criteri previsti dal comma 9 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, come sostituito dall'art. 1, comma 387, della legge 24.12.2012 n° 228. Pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del citato art. 14, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo in misura pari all'80 per cento di quella catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU).

Art. 12 – Locali ed aree non soggette al tributo

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana.
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - e) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza.
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti.
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data

riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.

h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze.

j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.

k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate.

2. Non sono soggette a tributo le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 13 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. La determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività. Il contribuente per ottenere la riduzione sotto indicata deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno idonea documentazione attestante l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali da parte delle ditte autorizzate presentando idoneo contratto di smaltimento rifiuti speciali stipulato e conseguente fattura di pagamento.

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	20%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	20%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	20%
officine di riparazione gomme	20%
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	20%
laboratori di analisi mediche	20%
stamperie, vetrerie	20%
lavaggi autoveicoli	20%
pizzerie, pub, rosticcerie, ristoranti	20%
altre attività	20%

TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 14 – Categorie di utenza

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

Art. 15 – Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile del tributo: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

4. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 16 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Frattamaggiore. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Napoli. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto per l'anno solare della presentazione della relativa comunicazione. Nel caso in cui tale assenza sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio. Sempre in deroga al criterio suddetto delle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare deriva da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi, progetti, ecc. di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Nel caso in cui la permanenza nel nucleo familiare della persona in affidamento sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio. Non vengono conteggiati quali componenti il nucleo familiare i portatori di handicap con una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%.
3. Il tributo viene adeguato alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, il tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 17 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Frattamaggiore, ma domiciliati all'interno dello stesso, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'utenza e successivamente devono comunicare ai sensi del successivo art. 26 le variazioni intervenute.
2. In mancanza della autocertificazione di cui al precedente comma, per la prima applicazione del tributo il numero dei componenti è determinato d'ufficio in base alla superficie secondo la tabella riportata di seguito:

SUPERFICIE		N° componenti
Da mq.	A mq.	
0	42	1
43	67	2
68	91	3
93	117	4
118	142	5
Oltre mq. 142		6

3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero si considerano come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158. Per esse il tributo è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente, determinato d'ufficio in base alla superficie, secondo la tabella riportata nel precedente comma 2, con la riduzione della parte fissa e di quella variabile del 10%, per i soli contribuenti con residenza anagrafica nel comune di Frattamaggiore.

Art. 18 – Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. Il tributo applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 19 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze non stabilmente attive quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato B al presente regolamento (Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Mense, birrerie; Bar, caffè, pasticcerie),

qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fornendo idonea documentazione.

2. Per le utenze in questione il tributo, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, lettera b), il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.

TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 20 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare.

2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superi i 5000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 25 per cento.

3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. Le agevolazioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il Comune di Frattamaggiore attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale del tributo.

2. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica), mediante l'apposita ecocard in possesso dei contribuenti, dando mandato alla Giunta comunale di stabilire le percentuali di riduzione a favore dei contribuenti ed eventuali detrazioni da operare direttamente sull'avviso bonario di pagamento.

3. Alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 25% della quota variabile del tributo. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.

4. La riduzione del 15% della quota variabile del tributo è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla conduzione del fondo. La riduzione è accordata previa domanda dell'interessato, idoneamente documentata circa la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.

5. Agli utenti a cui è stato fornito dall'ente gestore un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 15% (dieci per cento) fino a che lo stesso rimane in funzione.

6. Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

Art. 22 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

PERCENTUALE RIFIUTI RECUPERATI		RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE
Da %	A %	
10	30	10%
30,01	50	20%
Oltre 50%		30%

2. Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.
3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Le riduzioni suddette non si applicano alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

Art. 23 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

1. Il tributo è ridotto del dieci per cento, nei seguenti casi:
 - a) fabbricati rurali ad uso abitativo, intendendosi per tali quelli che presentano i requisiti di ruralità ai sensi della normativa catastale.
2. Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.
3. L'applicazione delle riduzioni suddette richiede la presentazione di specifica, documentata richiesta da parte dell'interessato, nella forma della dichiarazione prevista dal successivo art. 26, con effetto dalla data di presentazione.
4. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile del tributo relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.

TITOLO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 24 – Esenzioni dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
2. Le esenzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le esenzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

Art. 25 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20% nella parte fissa/nella parte variabile;
 - b) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, invalido civile con handicap superiore al 75%: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, allegando alla richiesta idonea documentazione dimostrante l'uso stagionale dell'abitazione: riduzione del 20% nella parte fissa/nella parte variabile.
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile.
2. Le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 26 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Frattamaggiore.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 - g) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - h) Generalità del soggetto denunciante, , con indicazione della qualifica;
 - i) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - j) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - k) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Le variazioni in diminuzione del tributo hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 60 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, ma comunque nel corso dell'anno di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole.

TITOLO VIII – TRIBUTO PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 27 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi, anche non continuativi, inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del 60 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 13 del 21.03.2001 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 28 – Pagamento del tributo

1. Il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9.7.1997, n° 241, ossia modello F24.
3. Per l'anno 2013, il pagamento avviene in tre rate aventi le seguenti scadenze: 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre 2013. L'importo delle prime due rate è pari ciascuna al 40% del tributo dovuto per l'anno 2012 determinato applicando le tariffe TARSU approvate per l'anno 2012 e si considera corrisposto a titolo di acconto. L'importo della terza e ultima rata è pari al 20% del tributo dovuto per l'anno 2013, determinato applicando le tariffe TARSU approvate per l'anno 2012. Il contribuente ha comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata. Il pagamento delle prime due rate del tributo è effettuato utilizzando i modelli di pagamento precompilati costituiti dal modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Il pagamento della terza e ultima rata è invece effettuato a mezzo del modello F24. Il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 è effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante i sopra citati modello F24.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n° 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 29 – Importi minimi: rinvio

1. Ai fini della individuazione degli importi minimi di pagamento, rimborso, accertamento, riscossione coattiva, si applicano al tributo i criteri stabiliti dall'art. 29 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 29.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo di cui al comma precedente, fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, si individua in riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.

Art. 30 – Riscossione del tributo

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, inviando agli stessi, anche per posta semplice, avvisi bonari di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4(quattro) rate trimestrali, a decorrere dal 2014, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Detto avviso bonario di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n° 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello F24 recapitato ai singoli contribuenti.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandate A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60(sessanta) giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 31 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi ai sensi del successivo art. 35, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 19 del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 29.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal Funzionario TARES.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

TITOLO X – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 32 – Interpello del contribuente: rinvio

1. Si applica al tributo l'interpello del contribuente, così come disciplinato dal dall'art. 12 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 29.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33 – Ravvedimento

1. Si applica al tributo l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
2. In deroga alla previsione del comma 1 dell'art. 17 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°128 del 30.03.1999, le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, si applicano solo nei casi ed entro i termini ivi previsti.

TITOLO XI – POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI

Art. 34 – Poteri di controllo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.3.1998 n° 138.

Art. 35 – Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n° 296.

Art. 36 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione, si applica la sanzione del 10 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente art. 34, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 19 del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 29.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati.

Art. 37 – Spese di notificazione: rinvio.

1. Si applicano al tributo le disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notificazione di cui alla determina dirigenziale n° 967 del 15.09.2008.

Art. 38 – Accertamento con adesione: rinvio

1. Si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 29.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39 – Autotutela: rinvio

1. Si applica al tributo l'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dall'art. 16 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°12 del 29.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40 – Rimborsi e compensazione

1. Ai fini della previsione dell'art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006 n° 296, secondo cui il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si intende come tale quello in cui è intervenuta una decisione definitiva a seguito di procedimento contenzioso. Spettano al contribuente gli interessi nella misura di legge.
2. Il termine di cinque anni per la presentazione della domanda di rimborso, decorrente dal giorno del versamento ai sensi della norma citata nel comma precedente, si calcola in riferimento alla data del saldo ovvero dell'unico versamento eseguito.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita prevista dalla normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al minimo previsto dall'art.21 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°12 del 29.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di tributo.

Art. 41 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 42 – Contenzioso tributario: rinvio

1. Si applicano al tributo le disposizioni in materia di costituzione e rappresentanza nei giudizi avanti le Commissioni tributarie di cui all'art. 15 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 12 del 29.02.2000 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO XII – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Art. 43 – Disposizioni per la prima applicazione del tributo

1. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei prevenienti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
2. In sede di prima applicazione del tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato dall'ente gestore ai fini della tassa dei rifiuti solidi urbani.
3. In sede di prima applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della TARSU, secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
4. Per l'anno 2013, in via transitoria, le dichiarazioni relative a situazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del presente regolamento, sono presentate entro 60 giorni dalla data di quest'ultima.

Art. 44 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento nonché da quelle dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296.

Art. 45 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani di cui al regolamento comunale per la sua applicazione (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 16 del 14.03.1995 e successive modifiche e integrazioni), che conserva comunque la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31.12.2012: di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura dell'ente gestore.

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E
DI QUELLA VARIABILE DEL TRIBUTO**

Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DEL TRIBUTO ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) COEFFICIENTE KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DEL TRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,54
2.	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,40
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,40
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,68
5.	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,45
6.	Alberghi con ristorazione	1,01	1,41	1,21
7.	Alberghi senza ristorazione	0,85	1,08	0,96
8.	Case di cura e riposo	0,90	1,09	0,99
9.	Ospedali	0,86	1,43	1,14
10.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,03
11.	Banche e istituti di credito	0,48	0,79	0,63
12.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,99
13.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,01	1,50	1,25
14.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,73
15.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,19	1,67	1,43
16.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,34
17.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,90
18.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,91	1,38	1,14
19.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,63
20.	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,45	0,92	0,68
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	6,84
22.	Mense, birrerie,	2,55	6,33	4,44
23.	Bar, caffè, pasticcerie	2,56	7,36	4,96
24.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,00
25.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,00
26.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	7,83
27.	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	2,19
28.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,35	8,24	5,79
29.	Discoteche e night club	0,77	1,91	1,34

SEGUE ALLEGATO B

B.2) COEFFICIENTE KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	4,75
2.	Cinematografi e teatri	2,90	4,12	3,51
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	3,55
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	6,04
5.	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	4,03
6.	Alberghi con ristorazione	8,92	12,45	10,68
7.	Alberghi senza ristorazione	7,50	9,50	8,50
8.	Case di cura e riposo	7,90	9,62	8,76
9.	Ospedali	7,55	12,60	10,07
10.	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30	9,10
11.	Banche e istituti di credito	4,20	6,93	5,56
12.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	9,90	8,70
13.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,88	13,22	11,05
14.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	6,45
15.	Banchi di mercato di beni durevoli	10,45	14,69	12,57
16.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21	11,83
17.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	7,95
18.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	12,10	10,06
19.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	5,57
20.	Attività artigianali di produzione di beni specifici	4,00	8,11	6,05
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50	60,21
22.	Mense, birrerie,	22,40	55,70	39,05
23.	Bar, caffè, pasticcerie	22,50	64,76	43,63
24.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50	17,60
25.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55	17,66
26.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90	68,91
27.	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98	19,25
28.	Banchi di mercato di generi alimentari	29,50	72,55	51,02
29.	Discoteche e night club	6,80	16,80	11,80